

» » *Dossier* / I nodi giuridici

**D**ue embrioni che crescono, due coppie di genitori che rivendicano la genitorialità, un codice civile che non contempla un caso del genere, una legge 40 che non disciplina l'errore. Giuristi, esperti di bioetica, filosofi, chiamati a dare delle risposte difficili. Un rompicapo. Un disastro. L'avvertimento

tardivo ai nostri legislatori che si sono dimenticati qualcosa nelle loro dispute infinite sulla fecondazione artificiale. L'avvocato Adriana Boscagli, esperta di diritto di famiglia, con particolare attenzione ai minori e ai casi di genitorialità contestata prima di aiutarci a fare chiarezza fa una premessa: «Se cerchiamo una

disciplina specifica abbiamo un vuoto legislativo per inadeguatezza delle norme ai tempi e alle nuove culture. Ed evidentemente il legislatore dovrebbe intervenire per fare chiarezza benché possiamo azzardare delle prime risposte con l'uso delle norme che sono a nostra disposizione.

# Chi saranno i genitori dei due gemelli?

Nel vuoto normativo, questa vicenda farà giurisprudenza. Ecco come s'incrociano il codice civile e la legge 40

MARIA CORBI  
ROMA




**1**  
*Chi è la madre dei due embrioni?*

Iniziamo con il dire che la competenza a dirimere il conflitto è del tribunale ordinario. E il giudice che dovrà occuparsene dovrà considerare l'interesse preminente del minore. La nascita si ha con distacco dal feto. Giuridicamente la madre è colei che ha partorito. La partoriente può decidere se riconoscere o meno il nato. Se decide di riconoscerlo lo fa con il semplice certificato ostetrico. Così si pone lo stato giuridico di madre. A questo punto subentrano ancora delle possibilità di ripensamento; il codice civile recita che la partoriente che riconosce e diventa madre potrà disconoscere il figlio nato entro 6 mesi; ne è legittimato anche il marito padre presuntivo del figlio legittimo nato dal matrimonio e avrà un anno di tempo; ne sarà legittimato anche il figlio al compimento del diciottesimo anno di età ovvero a 16 anni con la nomina di un Curatore speciale. Tale ripensamento non è consentito per le coppie disciplinate dalla legge 40.

**2**  
*Chi è il padre?*

Il padre conseguentemente è il marito della partoriente che ha riconosciuto il nato come figlio



secondo l'art. 239 del codice civile. Per la legge 40 il padre è colui che insieme alla madre ha acconsentito alle tecniche di procreazione assistita. La legge 40 è chiara: il coniuge che ha prestato il consenso non può esercitare azione di disconoscimento nei casi previsti dall'art. 235 del codice civile né l'impugnazione ai sensi dell'art. 263,

né la madre può dichiarare la volontà di rimanere nell'anonimato. Né il donatore di gameti in caso di applicazione di tecniche eterologhe può acquisire alcuna relazione giuridica parentale né può far valere diritti o obblighi. Il problema in questo caso è che c'è un vizio di consenso. E quindi ci si domanda se sia applicabile la legge 40.

**3**  
*Quindi i genitori biologici che diritti hanno?*

Più corretto dire "colui che ha fornito il seme e colei che ha fornito l'ovulo". Oggi non hanno nessun diritto diretto sul bambino. Si potrebbero studiare delle azioni legali da proporre al tribunale ordi-

nario successivamente. Potrebbero intraprendere una azione legale tesa ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità. Ovviamente tale norma non nacque per casi del genere e quindi si potrebbe tentare di riferirsi per analogia che parte dall'errore nell'atto iniziale.

**4**  
*Quindi tempi lunghissimi fino alla Cassazione?*

Questo procedimento in particolare è regolamentato dal codice civile all'articolo 264 e prevede che esso si svolga nell'ambito della volontaria giurisdizione e non nel contenzioso; quindi potrà essere reclamato in secondo grado ma a sua volta la decisione di secondo grado non è impugnabile con ricorso per Cassazione.

**5**  
*La gestante può decidere di abortire?*

La legge consente che la gestante possa liberamente scegliere la strada dell'aborto entro i limiti di legge.

**6**  
*In generale la sola dichiarazione della madre sarebbe sufficiente ad escludere la paternità?*

No, come disciplina l'art. 235 del codice civile.

**7**  
*Chi avrebbe diritto al risarcimento dei danni?*

Effettivamente ognuno dei protagonisti di questa dolorosissima vicenda potrebbe reclamare un risarcimento danni.

## Intervista



GIACOMO GALEAZZI  
ROMA

**L**a sconcertante vicenda avvenuta all'ospedale Pertini svela una falla gigantesca. La genetica è il settore della medicina a più alta commercializzazione e senza regole chiare e controlli severi si rischia l'anarchia nei laboratori». A denunciare il «vuoto legislativo» è il genetista Bruno Dallapiccola, che al Comitato nazionale per la bioetica e nei principali enti internazionali di ricerca, è tra i massimi esperti al mondo di genetica clinica.

Professore, perché teme un effetto domino nello scambio di embrioni avvenuto a Roma durante una fecondazione assistita?

«Nel 5% dei test genomici si scopre che la paternità non è quella dichiarata. In Italia l'intero settore è sprovvisto di regolamentazione e il vuoto legislativo è pesantemente aumentato dopo che la Consulta ha bocciato il di-

## Il genetista "I diritti dei neonati non contano nulla"

Dallapiccola: situazione inaccettabile

vieto di fecondazione eterologa, ossia praticata con gameti di un donatore esterno alla coppia. Nel caso accaduto al "Pertini" la gestante dei gemelli funge da madre, ma al momento della nascita dei bambini il donatore del gamete maschile potrà richiedere il test di paternità. In questo modo l'interesse dei neonati è del tutto assente. Con gravi danni.

Quali effetti teme per i gemelli?

«Oltre al patrimonio genetico, esiste un imprinting, cioè un'impronta, una modulazione del genoma provocata dall'ambiente, dai legami affettivi ed emotivi. Adesso il mescolamento dei gameti non è limitato da alcuna legge e

così l'effetto paradossale è che in pratica potrebbero essere smembrate anche le due coppie: la madre è quella che li porta in grembo e il padre è quello che ha donato il gamete maschile erroneamente impiantato nell'utero della donna sbagliata. E' una situazione inaccettabile, come l'utero in affitto».

### LA DENUNCIA

«Le applicazioni inappropriate della scienza producono disastri»

denunciato?

«Per garantire il concepito occorre legiferare al più presto sulla procreazione assistita. Nella genetica non si possono nascondere informazioni vitali. La soluzione a tutti i problemi non è la fecondazione in vitro con annessa



Bruno Dallapiccola

diagnosi pre-impianto. La donna fecondata artificialmente al "Pertini" si era sottoposta a un'analisi dei villi corviali in gravidanza per accertare che i gemelli fossero sani. Così è venuta a sapere che non sono figli suoi. In questi

casi il genetista deve essere supportato dal comitato di bioetica, anche se ciò non elimina il pericolo di errori come dimostra il via libera dato a Brescia al protocollo Stamina».

Di chi è la colpa?

«Senza regole certe le probabilità di errori umani aumentano, tanto più in presenza di una non-cultura ideologica, spesso propagandata per fini commerciali. Bisogna rendersi conto che vi sono dietro interessi economici enormi. Le applicazioni inappropriate della scienza producono disastri. Ormai viene eseguita anche l'analisi genomica

### PROBLEMI E RISCHI

«Le coppie non sono ben consigliate, temo una deriva eugenetica»

dalla saliva. La scienza è in grado di spostare la soglia delle scoperte sempre più in avanti senza che vi sia un'adeguata informazione delle implicazioni e delle conseguenze. Le coppie non sono ben consigliate. E' il momento di regolamentare i test genetici e di vigilare sulle procedure della fecondazione. Il nodo dei bambini in provetta geneticamente perfetti ci porta verso una pericolosa deriva etica eugenetica. I difetti fanno parte della vita non c'è algoritmo che tenga. Prima il legislatore interviene, meglio è».